



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 51 Del 03/10/2011	OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA, PER LA DESTINAZIONE EL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011.
--------------------------------	--

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di ottobre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	NO
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la complessità delle norme relative alla contrattazione decentrata integrativa ed alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate degli anni 2011, 2012 e 2013, anche alla luce dei vincoli dettati dall'art. 9 del D. L. 78/2010, come convertito in legge 122/2010, che si aggiungono ed integrano le disposizioni contrattuali non espressamente modificate;

VISTO il CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali ed in particolare gli articoli 31 e 32 del medesimo che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

DATO ATTO che il fondo per il salario accessorio, di cui al punto che precede, composto da una parte stabile e da una variabile, quantificate sulla base delle norme contrattuali e di legge vigenti, deve essere quantificato annualmente dagli enti;

CONSIDERATO che per la parte stabile le risorse vengono confermate di anno in anno con le stesse caratteristiche e con le modifiche derivanti dalle disposizioni contrattuali per cui i relativi adempimenti sono demandati al Responsabile competente in materia;

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 così come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2001, viene precisato che “i contratti decentrati integrativi hanno durata quadriennale ..” e che “l'utilizzo delle risorse decentrate è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”;
- che il D.L. n. 122/2008 (convertito nella legge n. 133/2008), ai commi da 8 a 12, ha dettato nuove “Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi”;
- che il D. Lgs. n. 150/2009 ha dettato nuove norme in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa che avrà durata triennale, coincidente sia per la disciplina giuridica che per quella economica;
- che lo stesso D. Lgs. n. 150/2009 modifica l'art. 40, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, precisando che la contrattazione integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti nei propri strumenti di programmazione economico – finanziaria, pena la nullità delle clausole difformi con sostituzione di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile;
- che alla luce dell'entrata in vigore della L. 122/2010, che dispone il blocco delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2011/2013, si rende necessario delineare un quadro dei principali istituti che dovrebbe rimanere invariato almeno per i prossimi tre anni;

VISTO l'art. 4, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale è di competenza degli organi di governo, in via preventiva, formulare direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando obiettivi e priorità, nel caso di specie, alla delegazione trattante di parte pubblica incaricata della contrattazione l'utilizzo delle risorse decentrate nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente e di quelli di carattere finanziario;

VISTA la propria Deliberazione n. 58 del 22.10.2007, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica e sono stati nominati i componenti ed il presidente e dato atto che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

DATO ATTO:

- che la delegazione trattante di parte pubblica avvierà la discussione con le OO.SS. e le RSU per la ripartizione del fondo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2011;

- che la quantificazione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che devono provvedere con correttezza e buona fede nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15;

VISTO l'art. 5 del CCNL 01.04.1999 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione ed il rinnovo del Contratto integrativo decentrato;

RAVVISATA la necessità che questa Amministrazione, in via preliminare, dia indicazioni univoche in relazione alla conduzione delle trattative sindacali che la Delegazione trattante di parte pubblica dovrà avviare per la contrattazione integrativa decentrata del 2011 che avrà, tra l'altro, notevoli riflessi anche sui due anni successivi;

RICHIAMATI:

- gli Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- l'Art. 4 del CCNL del 9/05/2006;
- l'Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- l'Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 150/2009;
- il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con la deliberazione propria n. 52 del 23.12.2010;

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere previsto dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO, pertanto, di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2011

CON voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI FISSARE le seguenti direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello svolgimento della trattativa:

- verificare, preliminarmente, la corretta costituzione del fondo e la sua destinazione, anche alla luce delle novità introdotte dalla riforma Brunetta (D.L. n. 112/2008, D. Lgs n. 150/2009 e D.L. n. 78/2010) e nell'ottica di perseguimento di obiettivi di maggiore chiarezza e puntualità nella determinazione corretta degli oneri contrattuali in sede decentrata;
- rivisitare i sistemi di pesatura e valutazione per l'erogazione degli istituti contrattuali, con particolare riguardo alla retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa, progressioni economiche orizzontali, produttività individuale e collettiva, al fine di dare applicazione alle novità normative ed adottare principi di maggiore selettività tra il personale nell'erogazione degli istituti contrattuali medesimi;
- la trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione decentrata anche nel rispetto del D.lgs. n. 150/2009;
- dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL;
- la contrattazione decentrata deve limitarsi a concordare la destinazione delle somme del Fondo delle risorse decentrate libere a seguito della deduzione dei valori:
 1. delle progressioni economiche orizzontali;
 2. dell'indennità di comparto;
 3. delle indennità finalizzate a remunerare mansioni o servizi particolari (rischio, maneggio valori, particolari responsabilità);
 4. degli incentivi per le attività di progettazione e pianificazione previste da legge;
 5. dei compensi ISTAT;

- tutti i compensi previsti per l'indennità di specifiche responsabilità, di cui agli articoli 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1.4.1999 e 37, comma 2 del CCNL 22.1.2004, i cui criteri sono stabiliti in sede di trattativa decentrata, devono fare riferimento non alla generica appartenenza ad una categoria di attività e profilo professionale, ma ad una attribuzione concreta e formale di specifica responsabilità di atti/procedimenti predefiniti, effettivamente assegnata, esercitata ed accertata dal Responsabile del Servizio cui è subordinato il dipendente;
- dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o causa, pertanto i compensi attribuiti per particolari attività e responsabilità dovranno essere riconosciuti nel rispetto del principio che esclude il cumulo di più compensi correlati alla stessa condizione di lavoro;
- l'integrazione di cui all'articolo 15 c. 2 CCNL 1.4.99 sino ad un importo massimo del 1,2% monte salari 1997, pari a 2.129,95 potrà essere resa disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio e tali risorse potranno essere utilizzate per processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;
- le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato e dovranno essere utilizzate anche per promuovere obiettivi gestionali dei singoli settori ovvero per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate del personale, le quali dovranno essere orientate nel presidiare l'efficienza ed il miglioramento dei servizi e, quindi, la produttività delle risorse impegnate nella gestione e nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente, privilegiando l'attività specifica collegata alla realizzazione di progetti mirati ad obiettivi che soddisfino alcune esigenze prioritarie dell'Amministrazione, di modo che tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio siano improntati alla meritocrazia ed alla selettività utilizzando la metodologia di valutazione della performance individuale e organizzativa;
- i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;
- verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate, nei limiti del corrispondente importo dell'anno precedente, da effettuarsi confrontando l'ammontare del 2010 e 2011, entrambi al netto delle risorse rivenienti da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all' Art. 15, comma 1, lett. K del CCNL del 1/4/1999, Art. 92, commi 5 e 6, del D .Lgs. 163/2006 (progettazioni), Art. 43 della legge 449/1997(sponsorizzazioni), Art. 3, comma 57 legge 662/1996 e Art. 59, comma 1 lett. P del D. Lgs. 446/1997 (recupero evasione ICI) ecc. ed altre risorse specifiche previste dalla contrattazione collettiva nazionale. L' indirizzo scaturisce dal fatto che dette risorse rappresentano finanziamenti, non solo di questo Ente, ma anche di altri enti e/o privati, le cui entità, in ogni caso, non dipendono solo dalla volontà di questa Amministrazione e che le Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti classificano tali risorse non considerabili tra le spese del personale che concorrono alle notorie limitazioni;

DI PRECISARE che il puntuale rispetto delle linee di indirizzo come sopra dettate costituisce condizione necessaria per l'autorizzazione di questa Giunta alla definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo Decentrato;

DI DARE comunicazione, di quanto stabilito nel presente provvedimento, agli interessati componenti della delegazione trattante di parte pubblica ed informazione ai soggetti della delegazione di parte sindacale;

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, espressa ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

